

REDDITO IMPRESA E IRAP

Plusvalenze fiscalmente irrilevanti per i contribuenti forfettari

di **Sandro Cerato**

Nella gestione di un **contribuente che applica il regime forfettario** le **plusvalenze e le minusvalenze** realizzate durante la permanenza nel regime non assumono alcun rilievo ai fini della determinazione del reddito, anche se riferite a cespiti acquisiti prima dell'ingresso nel regime.

Con la [circolare 10/E/2016](#) l'Agenzia delle Entrate ha fatto il punto su tutti gli aspetti connessi alla gestione dei contribuenti che applicano il **regime forfettario** introdotto dalla **L. 190/2014** a partire dal 2015 e successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

La **determinazione del reddito nel regime forfettario** non avviene in modo analitico per differenza tra proventi e costi sostenuti (come ad esempio avviene per i contribuenti che adottano il regime di vantaggio di cui al D.L. 98/2011), bensì applicando una **percentuale forfettaria a titolo di abbattimento dei costi**, variabile in funzione dell'attività svolta e individuata in base al codice attività.

Tale modalità di determinazione del reddito comporta tra le altre cose **l'irrilevanza delle componenti straordinarie** di reddito, quali le plusvalenze e minusvalenze nonché le sopravvenienze attive e passive.

Sul punto, è possibile individuare le seguenti casistiche.

In primo luogo, per i **cespiti acquisiti prima dell'ingresso nel regime forfettario** e rivenduti durante l'applicazione del predetto regime, la [circolare AdE 10/E/2016](#) prevede l'irrilevanza della plusvalenza o minusvalenza realizzata.

Risulta evidente che tale precisazione costituisce un'importante agevolazione soprattutto per quei beni **completamente ammortizzati** prima dell'ingresso nel regime forfettario, per i quali si realizza una **completa detassazione** del componente straordinario di reddito che altrimenti sarebbe stato imponibile.

In secondo luogo, anche per i **cespiti acquistati e rivenduti nei periodi d'imposta in cui è applicato il regime forfettario** non assumono alcun rilievo plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione.

Infine, per quanto riguarda i **cespiti acquisiti durante l'applicazione del regime forfettario e**

ceduti successivamente all'uscita dal regime forfettario la plusvalenza o la minusvalenza torna ad essere rilevante in quanto realizzata in un periodo d'imposta in cui è applicato il regime ordinario.

A tale proposito, la [circolare AdE 10/E/2016](#) precisa che, per la **determinazione del componente straordinario**, al corrispettivo pattuito si deve contrapporre il costo sostenuto per l'acquisto del bene durante l'applicazione del regime forfettario.

I chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria assumono quindi particolare rilievo e si differenziano rispetto a quanto precisato in passato per coloro che applicano il **regime dei minimi**, per i quali i cespiti acquisiti in applicazione del regime di vantaggio sono spesati per intero nel corso dell'esercizio in cui avviene il pagamento con conseguente **piena rilevanza della plusvalenza** realizzata pari all'intero prezzo di vendita, a prescindere se la **vendita del bene strumentale** avvenga durante l'applicazione del regime di vantaggio o successivamente all'uscita dallo stesso.

La [circolare AdE 10/E/2016](#) ha precisato che l'adozione nel 2014 o nel 2015 del **regime dei minimi** non **preclude il passaggio** dal 2016 nel **regime forfettario**, con possibilità di applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% in presenza dei requisiti "start-up" per gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

Ciò comporta che per i **cespiti acquisiti durante l'applicazione del regime dei minimi** (dedotti per intero) e **alienati** in un periodo d'imposta in cui è applicato il **regime forfettario** le plusvalenze o le minusvalenze non dovrebbero assumere alcun rilievo ai fini della determinazione del reddito forfettario. Sul punto, infatti, la [circolare AdE 10/E/2016](#) recita *"che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfettario"*.

Con riferimento a tali periodi precedenti l'adozione del regime forfettario, l'Agenzia correttamente non fornisce alcuna distinzione tra **regime ordinario o regime di vantaggio**, ragion per cui si deve addivenire alle medesime conclusioni già indicate in precedenza, ossia l'irrilevanza assoluta del componente reddituale.



Seminario di specializzazione

IL REGIME DI CASSA E I FORFETTARI

Scopri le sedi in programmazione >